



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE, CON
ALLEGATO, FATTO A TOKYO IL 28 GIUGNO 2023

Art. 4 (Accordo)

Riconoscimento quale opera nazionale e godimento dei benefici

1. Una coproduzione cinematografica che abbia ottenuto l'approvazione definitiva di cui al comma 2 dell'Articolo 5 e' assimilata all'opera nazionale e ha diritto al pieno godimento di tutti i benefici che sono o che possono essere concessi nella Repubblica Italiana e in Giappone rispettivamente alle opere nazionali, sottoposte alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese. Tali benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede. 2. I benefici di cui al comma 1 del presente Articolo non sono concessi se il coproduttore italiano e il coproduttore giapponese sono legati da comune amministrazione o controllo societario. Un'eccezione a tale disposizione puo' essere consentita solo con il mutuo consenso scritto delle autorità competenti.

Versione in vigore dal 27 maggio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023
Estremi	Legge 14 maggio 2024, n. 66
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2024/accordo-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it